

**Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fra gli EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e la Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell'impiantistica ai sensi dell'art. 25, comma 3bis e 8bis L.R. 26/05/2016, n. 14 e s.m.i. recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare".**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, nella sede \_\_\_\_\_ sono presenti i signori:

- \_\_\_\_\_ nella qualità di Dirigente competente rationae materiae della Città Metropolitana di Napoli \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente dell'EDA NA1, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente dell'EDA NA2, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente dell'EDA NA3, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- a) la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*), al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, ha riordinato la normativa regionale di settore definendo un riassetto della governance attraverso l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito (EEaA) quali enti di governo d'ambito;
- b) il riordino è intervenuto nell'osservanza delle previsioni dell'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i., che, in particolare, ha previsto:
  - al comma 1, che le Regioni *"organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi"*;
  - al comma 1-bis che *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*;
- c) la L.R. n. 14/2016, in coerenza con le previsioni dell'art. 14, comma 27, lettera f) del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i., ha implementato un sistema di governance incentrato sull'attribuzione delle competenze ai Comuni, da esercitare in forma associata da parte degli Enti d'Ambito, idoneo a superare il preesistente assetto organizzativo e gestionale;

- d) in merito agli assetti territoriali, l'art. 7 della L.R. n. 14/2016 ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale come la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- e) per l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, all'art. 23 comma 1 il territorio regionale è stato ripartito nei seguenti ATO:
  - a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1; b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2; c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3; d) Ambito territoriale ottimale Avellino; e) Ambito territoriale ottimale Benevento; f) Ambito territoriale ottimale Caserta; g) Ambito territoriale ottimale Salerno;
- f) l'art. 25, comma 3 della L.R. n. 14/2016, in relazione agli ATO in cui è ripartito il territorio regionale, ha istituito i corrispondenti Enti d'Ambito, il cui Statuto definisce l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell'Ente medesimo, attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i Comuni dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA;
- g) l'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 25, comma 4, è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio;
- h) l'art. 26, comma 1, annovera, tra le competenze dell'EdA, alla lettera a) la predisposizione, l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU, ed alla lettera c) l'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e l'affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

#### **PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- a) ai fini della chiusura dello stato emergenziale dei rifiuti in regione Campania e del ritorno ad un regime ordinario, con l'emanazione del D.L. n. 195/2009 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.) convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2010, si è sancito l'immediato subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle società da loro partecipate, nei contratti in corso per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;
- b) i flussi dei rifiuti indifferenziati dei 92 Comuni della Città Metropolitana di Napoli ricadenti negli ATO NA1, NA 2, NA 3, ai fini dello smaltimento/recupero dei rifiuti urbani residuali della raccolta differenziata, confluiscono negli impianti TMB;
- c) ai sensi dell'art.40 comma 3 della L.R. n. 14/2016, le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della L.R. n. 14/2016;

## CONSIDERATO CHE

- a) il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha previsto, in particolare:
- all’ Art. 6 (*Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità*) al comma 1 *“Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente”*, e al comma 2 *“Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell’ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell’ambito.”*;
- b) alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, la Regione ha proceduto con Legge Regionale 07 agosto 2023, n. 19 *“Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14”* all’adeguamento della normativa regionale di settore, in particolare con introduzione dell’art. 26 bis (*Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti*) della L.R. n. 14/2016, che ha previsto e disciplinato la possibilità per gli Enti d’Ambito di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche per singoli segmenti del ciclo, a società in house, partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l’adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione;
- c) in relazione al mancato perfezionamento delle procedure finalizzate all’affidamento del servizio, i tre Enti d’Ambito NA 1, NA 2 e NA 3, hanno rappresentato da ultimo le difficoltà dei Comuni ricadenti nella Città Metropolitana di Napoli, ad esperire le procedure previste dalla vigente normativa per l’eventuale acquisizione di partecipazione a società a totale capitale pubblico e contestualmente, nell’ottica di preservare la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento a servizio del ciclo integrato dei rifiuti del territorio metropolitano, hanno auspicato un intervento normativo regionale finalizzato a valorizzare le previsioni del comma 2 dell’articolo 5 del d.Lgs. 201/2022, che prevede *“le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l’attuale assetto e orientandone l’organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio [...]”*;
- d) il Decreto-legge n. 1/2012, all’art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato; pertanto le diverse fasi del ciclo dei rifiuti possono essere gestite su bacini di affidamento diversi, che siano coerenti con le rispettive peculiarità. In particolare, lo spazzamento e la raccolta (caratterizzati da attività *labour intensive*) possono insistere su bacini di affidamento più ristretti, mentre le fasi "a valle" del ciclo, corrispondenti ad attività *capital intensive* quali il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani per raggiungere adeguate economie di scala devono insistere su bacini con una dimensione più ampia, in quanto presuppongono una rilevante dotazione impiantistica che richiede "grandi numeri" per rivelarsi efficiente;
- e) la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*), nel dettare disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà,

differentiazione e adeguatezza, prevede, al comma 2 dell'art.1, che *“le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.”*;

- f) la richiamata L. n. 56/2014, al comma 44 dell'art.1, alle lettere b) e c), in particolare, prevede quali funzioni fondamentali della Città Metropolitana: *“[...] b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano[...].”*;
- g) la Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13 *“ Disposizioni di adeguamento normativo ”*, con l'art. 12, ha apportato ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, in particolare all'articolo 25, con l'introduzione del comma 3bis *“Ferme restando le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo spettanti agli EdA NA1, NA2, e NA3 e fatta salva la gestione separata del servizio, al fine di incentivare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), l'organizzazione del servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti trattamento meccanico biologico (TMB) ex stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) ed al fine di sviluppare e potenziare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, in osservanza dei commi 2 e 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la Città Metropolitana di Napoli assicura la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento e può provvedere alla gestione degli ulteriori impianti a tecnologia complessa, nel rispetto della normativa vigente e previo convenzionamento con gli EdA competenti per territorio, ai sensi del comma 8bis.”*; nonché del comma 8 bis *“In attuazione del comma 3bis gli EdA NA 1, NA 2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli stipulano, nel rispetto della pianificazione regionale e adeguando la pianificazione d'ambito, qualora necessario, apposita convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*;
- h) è interesse degli Enti d'Ambito NA 1, NA 2, NA 3 e della Città Metropolitana di Napoli, perseguire la riorganizzazione del servizio di gestione dell'impiantistica su scala metropolitana al fine di consentire la realizzazione di economie di scala ed efficienze di servizio a beneficio degli enti locali interessati, attraverso un processo di aggregazione che superi l'assetto organizzativo improntato sui distinti ATO;
- i) è interesse comune individuare una soluzione di gestione unitaria degli impianti siti nell'area metropolitana, in grado di assicurare, tra l'altro:
- la prosecuzione delle attività di implementazione ed ammodernamento programmato degli impianti;
  - la salvaguardia del know how acquisito nell'ambito della gestione dell'impiantistica (segmento del servizio di smaltimento rifiuti c.d. capital intensive);
  - il conseguimento di economie di scala;
- j) l'art. 30 del decreto Legislativo n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* prevede, al comma 1, che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi*

*determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni” e al comma 2 che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;*

- k) l’art. 25 comma 8 della L.R. n. 14/2016 prevede la possibilità di stipulare accordi tra gli Enti d’Ambito finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio, con particolare riguardo all’ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale;

## **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

- a) L’Ente d’Ambito NA 1, con delibera del consiglio d’ambito n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato \_\_\_\_\_;
- b) L’Ente d’Ambito NA 2, con delibera del consiglio d’ambito n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato \_\_\_\_\_;
- c) L’Ente d’Ambito NA 3, con delibera del consiglio d’ambito n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato \_\_\_\_\_;
- d) La Città Metropolitana di Napoli, con delibera del consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato \_\_\_\_\_;

## **RITENUTO**

- a) di dover procedere, in attuazione della Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13 “ *Disposizioni di adeguamento normativo*”, che con l’art. 12, ha apportato ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, alla definizione dei rapporti tra gli Enti d’Ambito NA 1, NA 2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli, con apposita convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell’impiantistica ai sensi dell’ art. 25, comma 3bis e 8bis della L.R. n. 14/2016;

## **VISTI**

- a) il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- b) il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) il D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- d) il D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 e s.m.i.;
- e) la L.n. 56/2014 e s.m.i.;
- f) la L.R. n. 14/2016 e s.m.i.;
- g) la L. n. 205/2017 e s.m.i.;
- h) il D. Lgs. n. 201/2022 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse, aventi valore pattizio, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 - OGGETTO**

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 25, commi 3bis e 8bis, L.R. n. 14/2016 s.m.i., e comunque, nel rispetto di criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 200 commi 1 e 7 del

decreto legislativo 152/2006, nonché di quanto previsto nei Piani d'Ambito, i rapporti tra gli Enti d'Ambito NA1, NA2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli che assicura la gestione unitaria dell'impiantistica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, al fine di organizzare il servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti TMB ex STIR.

2. In particolare, rientrano nell'ambito della presente convenzione:
  - a) la definizione del servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso, specificando le singole attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto definito dai Piani d'Ambito;
  - b) l'individuazione delle cose e dei beni principali e strumentali all'erogazione del servizio, il titolo di appartenenza, la loro destinazione ed uso;
  - c) il regime tariffario, nel rispetto di quanto definito dai Piani d'Ambito;
  - d) il regime (inadempimento, penali, etc..) e l'individuazione delle rispettive responsabilità;
3. Fermo restando quanto previsto dai Piani d'Ambito, rientrano nel servizio oggetto di affidamento le seguenti attività:
  - a) gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali alla gestione unitaria dell'impiantistica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, come identificati nell'allegato tecnico alla presente convenzione;
  - b) progettazione e realizzazione, manutenzione, vigilanza e custodia delle infrastrutture e degli impianti;
  - c) monitoraggio, controllo e vigilanza di ogni fase e grado delle attività;

### **Art. 3 – ORGANIZZAZIONE**

1. L'esercizio delle rispettive funzioni avviene d'intesa tra le parti, senza ulteriori oneri, spese aggiuntive e/o costi di alcun tipo e fermo restando i poteri di regolazione, di indirizzo e di controllo della *governance* del ciclo integrato dei rifiuti in capo agli Enti d'Ambito. Per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione non è consentita la costituzione di nuovi enti o organismi, comunque denominati, dotati o meno di personalità giuridica o di soggettività.
2. Le parti, per lo svolgimento delle funzioni della presente convenzione, convengono di costituire il tavolo istituzionale permanente di cui all'art. 5 e il tavolo tecnico permanente di cui all'art. 6.
3. Le parti si avvalgono di personale degli Enti d'Ambito e della Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento delle attività comuni necessarie all'attuazione della presente convenzione.

### **Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le parti, al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla presente convenzione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale si impegnano a:
  - a) operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e reciproca collaborazione;
  - b) eseguire le rispettive prestazioni secondo criteri di tensione al risultato;
  - c) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, e le decisioni assunte con le modalità di cui all'art. 3;
  - d) disciplinare le modalità di conferimento agli impianti e vigilare nel rispetto dei vincoli e gli indirizzi regolatori e pianificatori;
  - e) rispettare gli atti di regolazione emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati e dagli altri Enti/Organismi competenti;
  - f) contribuire in modo leale e in buona fede al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di svolgimento del servizio, proponendo ed adottando tempestivamente le

- soluzioni del caso;
- g) coordinare e semplificare gli aspetti economici e finanziari inerenti i servizi oggetto della presente Convenzione.
2. La Città Metropolitana di Napoli in riferimento al servizio di gestione dell'impiantistica nell'area metropolitana di Napoli e tenendo conto delle modalità organizzative di cui all'art. 3, si impegna a:
- a) assicurare, in continuità con le modalità di svolgimento in essere ai sensi dell'art. 40 comma 3 della L.R. 14/2016, la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento nell'area metropolitana di Napoli individuati ai sensi dell'art. 2 comma 3, lettera a), a favore dei Comuni ricadenti negli ATO Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3.
  - b) condividere con gli Enti d'Ambito la documentazione relativa ai servizi di gestione degli impianti e dei siti di cui all'Allegato tecnico;
  - c) fornire la documentazione e le informazioni di propria pertinenza, per l'assunzione, da parte degli Enti d'Ambito, dei provvedimenti dettati dal Metodo Tariffario Rifiuti definito da ARERA per ciascun periodo regolatorio.
3. Gli Enti d'Ambito, nell'espletamento degli adempimenti inerenti le determinazioni tariffarie in osservanza del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) stabilito da ARERA con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. e s.m.i.:
- a) si riferiscono alla seguente documentazione resa disponibile dal gestore degli impianti:
    - i. piano economico finanziario, redatto secondo lo schema tipo predisposto da ARERA;
    - ii. relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema tipo predisposto da Arera per i capitoli di competenza del gestore;
    - iii. dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del soggetto gestore, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, secondo lo schema tipo predisposto da Arera;
    - iv. bilancio di esercizio delle annualità precedenti;
  - b) procedono a validare le informazioni di cui alla lettera a), integrarle o modificarle secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, assumendo le pertinenti determinazioni e provvedendo a trasmetterle ad ARERA;
  - c) svolgere un ruolo di controllo sull'andamento del servizio e sulle performance ambientali dell'impiantistica dedicata;
4. Le parti s'impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, ad individuare e rendere disponibile il personale dedicato alle attività oggetto della presente convenzione.

## **ART.5 –TAVOLO ISTITUZIONALE PERMANENTE**

1. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente Convenzione è istituito un Tavolo Istituzionale Permanente composto dai rappresentanti istituzionali delle parti firmatarie della presente convenzione o da loro delegati.
2. Il Tavolo Istituzionale Permanente, sulla base dell'istruttoria del Tavolo Tecnico Permanente di cui al successivo art.6, valuta e fornisce gli indirizzi in merito alle attività da svolgersi a cura del Tavolo Tecnico Permanente, anche al fine della composizione e definizione di qualsiasi questione interpretativa o attuativa.
3. Le decisioni del Tavolo Istituzionale Permanente sono assunte all'unanimità.
4. Il Tavolo Istituzionale Permanente è presieduto da un rappresentante legale di uno degli Enti sottoscrittori per la durata di un anno dall'insediamento, con sistema di rotazione fra tutti i rappresentanti legali e può riunirsi in una delle sedi appartenenti agli enti sottoscrittori. Il

Presidente cura la convocazione e lo svolgimento delle sedute, alle quali possono partecipare i componenti del Tavolo Tecnico.

5. Nella riunione di insediamento i componenti approvano le modalità di funzionamento di detto tavolo attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale/nota condivisa.

#### **ART. 6 - TAVOLO TECNICO PERMANENTE**

1. Il Tavolo Tecnico Permanente è costituito dai seguenti soggetti o loro delegati:
  - Dirigente competente rationae materiae della Città Metropolitana di Napoli;
  - Direttore Generale dell'Ente d'Ambito NA 1;
  - Direttore Generale dell'Ente d'Ambito NA 2;
  - Direttore Generale dell'Ente d'Ambito NA 3;
  - Rappresentante del soggetto gestore o suo delegato;
2. Il Tavolo Tecnico Permanente, in maniera costante e continuativa:
  - effettua il monitoraggio delle attività in corso e aggiorna il Tavolo Istituzionale;
  - elabora e propone al Tavolo Istituzionale programmi ed attività di miglioramento e sviluppo dei servizi;
  - elabora e propone al Tavolo Istituzionale soluzioni alternative funzionali al superamento di eventuali emergenze e criticità che possano insorgere;
  - acquisisce dalle parti interessate ogni informazione utile per l'attuazione della convenzione;
  - svolge ogni altra azione ad esso assegnata dal Tavolo Istituzionale.
3. I lavori del Tavolo Tecnico Permanente sono ufficializzati mediante verbali delle sedute.
4. Con lo stesso sistema di rotazione, il Presidente del Tavolo Tecnico Permanente è il Direttore Generale dell'Ente che esprime il Presidente pro tempore del Tavolo Istituzionale Permanente.
5. Il Tavolo Tecnico Permanente si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, su convocazione del Presidente.

#### **ART. 7 – CONVENZIONI ATTUATIVE**

1. Le parti potranno procedere alla ulteriore disciplina dei relativi rapporti e delle modalità di esecuzione della presente Convenzione attraverso la stipula di una o più specifiche Convenzioni attuative o Addendum, all'occorrenza con la formale costituzione anche del soggetto gestore.

#### **Art. 8 - DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata di sette anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabili sulla base del piano di investimenti.

#### **Art. 9 – RINVIO. FORO COMPETENTE.**

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda, alla normativa vigente. In caso di dubbi o controversie è pregiudiziale un accordo bonario tra le parti, tenuto conto che l'interesse pubblico al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti è prevalente. In caso di mancato accordo, foro competente è quello del comune capoluogo.

#### **Art. 10 – REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE**

1. Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese equamente suddivise a carico delle Parti



sottoscriventi, salvo diverso accordo

2. La convenzione valida ed efficace deve essere sempre pubblicata in forma aggiornata e agevolmente visibile nei siti istituzionali degli Enti sottoscrittori. La pubblicazione ha effetto di pubblicità notizia.